



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 497 del 24/10/2025

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2276858.pdf.p7m

57B293248B81B7DEB720676F7BEB077585DCA4F126F66FFF5C0A7F29EE67F9534D38C3DFB93475C6E07A0D
F880DFFCE73EE1921D5B0197A231F2B5AB953C0132

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO

Struttura proponente: Tecnico e Tecnologie

Il R.U.P.	Il Direttore
ing. CAVALLO IVANO MATTEO	ing. LAURIA FABRIZIO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie			
Direttore ing. Fabrizio Lauria			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;

Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 28/04/2023, l'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha approvato il "Contratto d'Appalto" (in allegato), in cui sono state definite e specificate tutte le condizioni pattuite tra questa Azienda e l'appaltatore, ossia la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18 – CAP 00187, Partita IVA 00302090949, aggiudicataria del Sub-lotto prestazionale 1, allo scopo di regolare in dettaglio l'esecuzione dei lavori di che trattasi, discendente dall'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, convertito in Legge dall'art. 1 della L. 77/2020 – Lotto geografico n. 12 Piemonte – Area territoriale Torino 3 – Sub-lotto prestazionale 1;

Visto l'Allegato 5 dell'Accordo Quadro - Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale 1 (in allegato) ed in particolare:

- l'art. art. 40 comma 14 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Sicurezza nei luoghi di lavoro - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto");
- l' art. 49 comma 2 lettera o) delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio – Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto: per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore della Sicurezza");

Tenuto conto che, con Contratto d'Appalto stipulato in data 28.04.2023, l'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. si è formalmente obbligato *inter alia* ad osservare le succitate disposizioni normative in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lvo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., a perfetta garanzia della vita e dell'incolumità dei lavoratori;

Considerato che:

- in data 29.09.2025, con nota prot. 15642, il DL/CSE emetteva l'Ordine di Servizio n. 06 di Sospensione immediata parziale per motivi di sicurezza, segnalando:

- di aver "riscontrato un GRAVE FRANAMENTO DELLA PARETE DI SCAVO che presenta un rischio immediato per l'incolumità dei lavoratori e per la sicurezza generale del cantiere, con potenziale compromissione anche delle strutture adiacenti";

- "che già dal Verbale del CSE n.14 del 23/04/2025 era stata rilevata la problematica dello scavo, con l'indicazione della necessità di delimitare e segnalare adeguatamente l'area e di verificare la stabilità delle pareti";
- "che da quel momento, per oltre cinque mesi, è stata RIPETUTAMENTE SEGNALATA all'Appaltatore tramite i seguenti verbali di sopralluogo, la criticità relativa alla stabilità delle pareti di scavo e il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza";
- "L'impresa appaltatrice, nonostante quanto più volte verbalizzato e sollecitato fin dal mio primo sopralluogo di aprile 2025, NON HA MAI DATO EFFETTIVA EVIDENZA DI ESSERSI ATTIVATA per la messa in sicurezza delle pareti di scavo, a dispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di terreno e al naturale declivio da rispettare";
- In data 11/09/2025 è stata riscontrata la presenza operativa dell'impresa Starplast nell'area di scavo, con VIOLAZIONI ALLE PROCEDURE PER SPAZI CONFINATI all'interno della vasca di laminazione, in particolare l'assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la mancanza di un tripode di emergenza necessario per lavorare in sicurezza, comportando la sospensione immediata delle loro attività";
- "I cedimenti verificatisi in data odierna hanno interessato una porzione significativa della parete di scavo prossima al corridoio dell'edificio, con ulteriori cedimenti che stanno compromettendo anche la stabilità della recinzione perimetrale verso la zona di manovra del parcheggio";
- "Sul corridoio adiacente all'area di scavo, sono state notate alcune crepe verticali sulla finitura del muro che richiedono approfondimenti per verificare eventuali compromissioni della struttura";
- "L'attuale situazione di pericolo è tale da richiedere un INTERVENTO IMMEDIATO per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, del cantiere e delle strutture circostanti";

Il DL/CSE con l'Ordine di Servizio n. 06 ordinava quindi:

- sospensione immediata di qualunque attività lavorativa nell'area di scavo;
- interdizione delle aree a rischio;
- misure urgenti da attuare entro le 24 ore;
- piano di messa in sicurezza;
- documentazione richiesta;
- sospensione attività impresa Starplast;
- disposizioni per l'accesso all'area di cantiere;

Il DL/CSE disponeva inoltre che "LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ NELL'AREA OGGETTO DEL PRESENTE ORDINE DI SERVIZIO potrà avvenire soltanto dopo la verifica e la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti prescritti da parte del sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Tale verifica sarà effettuata mediante sopralluogo congiunto con i responsabili dell'impresa appaltatrice";

- in data 03.10.2025 con nota 15932 la Ditta Spinosa riscontrava l'Ordine di Servizio n. 06 comunicando "che in ottemperanza con quanto ordinato con Ordine di Servizio n. 6 in data 29.09.2025, si è proceduto a:

- Delimitare l'area rischio mediante transenne rigide, a una distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo pari a 3 metri;
- Sono state rimosse le recinzioni a margine dello scavo;
- È stato provveduto al drenaggio dell'acqua presente nell'area di scavo";

- in data 07.10.2025, con nota riservata prot. n.16122 del 07.10.2025, il DL/CSE comunicava:

- "di aver riscontrato "gravi inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08, nonché alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento";
- "di aver riscontrato un grave franamento della parete di scavo nell'area destinata all'installazione della vasca di laminazione. La situazione presentava caratteri di pericolo grave ed imminente, con potenziale compromissione non solo della sicurezza dei lavoratori ma anche della stabilità delle strutture adiacenti";
- che "in seguito all'emissione dell'Ordine di Servizio n. 06, il sottoscritto ha effettuato un controllo presso il cantiere in data 03/10/2025, riscontrando una situazione di grave inosservanza delle prescrizioni impartite. È stato verificato che personale dell'impresa Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. aveva operato all'interno dell'area oggetto di sospensione, in aperta violazione dell'ordine di sospensione dei lavori. Tale comportamento configura una grave violazione dell'obbligo di collaborazione con il CSE previsto dall'art. 94 del D. Lgs. 81/08 e rappresenta un significativo aggravamento della posizione dell'impresa in relazione alle responsabilità derivanti dalla situazione di pericolo riscontrata";

- in data 07.10.2025 con nota prot. 16166, a seguito di suddetta nota riservata del DL/CSE Ing. S. Mascolo nella quale si evidenziano gravi inadempienze alle prescrizioni di sicurezza nel cantiere, il RUP emetteva formale diffida alla Ditta Spinosa ad adempiere quanto prescritto nell'ordine di Servizio n. 06;

- in data 13.10.2025, con nota riservata prot. 16420, il DL/CSE evidenziava gravi inadempienze alle prescrizioni di sicurezza nel cantiere, in particolare "A seguito del sopralluogo del 10/10/2025, si rileva con estrema preoccupazione che l'Appaltatore ha ignorato in maniera totale, consapevole e inaccettabile tutte le prescrizioni e diffide ricevute. La Spinosa ha continuato ad operare all'interno dello scavo. Il ponteggio per l'accesso alla vasca è stato rimosso e l'area è stata parzialmente rinterrata. In merito ai fronti di scavo, quello lato corridoio è stato parzialmente rinterrato, ma non può escludersi la possibilità di cedimenti, in quanto il rinterro non può avere una compattazione equivalente a quella originaria precedente allo scavo. Sul fronte lato stradina sterrata interna permane lo stesso rischio di instabilità già denunciato nelle precedenti comunicazioni, mentre sul lato corto verso il Padiglione 2 l'erosione è proseguita fino a generare uno sbalzo molto pericoloso. In assenza di interventi immediati e idonei di consolidamento, permane un rischio significativo di ulteriori cedimenti, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della struttura ospedaliera." Vista la mancata attuazione di quanto prescritto e il perdurare delle inadempienze e il DL/CSE riteneva che ci fossero i presupposti per l'applicazione dell'art. 40 comma 14 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Sicurezza nei luoghi di lavoro - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto");

- in data 13.10.2025 con nota prot. n.16505, il RUP emetteva un ulteriore sollecito della diffida ad adempiere e con nota prot. n.16508 proponeva alla S.A. l'applicazione della risoluzione del contratto per gravi inadempienze alle prescrizioni di sicurezza nel cantiere;

- in data 15.10.2025, nel Verbale di visita in cantiere del CSE n. 79, il Geom. Capizzi, assistente del CSE, rilevava diverse criticità:

- "Attività in corso: Le attività in corso hanno rivelato un quadro di perduranti inadempienze e violazioni, criticità gestionali e violazioni delle normative in materia di sicurezza, ulteriormente aggravate dalla disattenzione alle precise indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella lettera Prot 2025/16505" e dall'atteggiamento palesemente ostruzionistico del Project Manager, Ing. Ivan Ricciuti";
- "Assenza di Responsabile di Cantiere e Violazione dell'Art. 94 del D.Lgs. 81/08: Un segnale di disorganizzazione e mancanza di controllo - L'assenza di un responsabile di cantiere qualificato rappresenta una grave violazione dell'art. 94 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di designare un responsabile per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e la supervisione delle attività.";
- "Ulteriormente aggravando la situazione, è stato accertato che i lavori stavano procedendo in un'area del cantiere precedentemente sospesa per ragioni di sicurezza (operativi con escavatore area oggetto di sospensione)";
- "Il Project Manager, Ing. Ivan Ricciuti, non ha promosso il dialogo e la collaborazione tra le imprese, ma ha anzi ostacolato l'attività del CSE, impedendo una corretta supervisione dei lavori e mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori (allontanato telefonicamente dal cantiere e assicurandosi con i lavoratori che venisse effettivamente allontanato assistente del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) incaricato)";
- " Si segnala che tale allontanamento ha impedito lo svolgimento delle attività di controllo e supervisione.";

- in data 15.10.2025 con nota prot. n.16778, a seguito della visita in cantiere dell'assistente del CSE di cui al Verbale n. 79 in pari data, il DL/CSE emetteva l'Ordine di Servizio n. 09, nel quale riscontrava gravi inosservanze alle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza e alle prescrizioni del CSE, tra cui:

- "l'ennesima alterazione dei luoghi nell'area oggetto di sospensione";
- "l'inaccettabile comportamento dell'Appaltatore, nella persona del Direttore Tecnico di Cantiere, ing. Ricciuti, che, pur non essendo in cantiere, ha intimato telefonicamente al collaboratore del CSE di allontanarsi dal cantiere, adducendo la pretestuosa motivazione della mancata esibizione della delega, nonostante lo stesso collaboratore avesse già effettuato oltre venti sopralluoghi come si evince dalla lettura dei relativi verbali, alla presenza anche del sottoscritto ed operato, come si evince dalle comunicazione mail della Spinosa, come riferimento tecnico per le verifiche documentali di sicurezza delle imprese. Tale condotta, verosimilmente riconducibile al riscontro delle gravi inosservanze accertate nel corso del sopralluogo, configura un comportamento inaccettabile e gravemente lesivo delle prerogative e delle funzioni del Coordinatore per la Sicurezza";

- in data 16.10.2025 con nota prot. n.16779, la Ditta Spinosa riscontrava l'Ordine di Servizio n.06 specificando che:

- - Sospensione immediata delle attività - Le attività sono state immediatamente sospese come richiesto dall'OdS n. 6, avendo messo in sicurezza dapprima l'area e comunicato, allegando documentazione fotografica il CSE, in data 02.10.2025 a mezzo PEC;

- - Interdizione delle aree a rischio - Le aree sono state interdette come richiesto dall'OdS n. 6, dopo aver messo in sicurezza dapprima l'area e comunicato, allegando documentazione fotografica il CSE, in data 02.10.2025 a mezzo PEC;
- - Misure urgenti da attuare entro 24 h - Le misure sono state attuate nell'immediato, in data stessa del 29.09.2025, anche se non vi era la presenza del CSE;
- - Piano di messa in sicurezza - Le pareti di scavo, messe in sicurezza nell'immediato, risultano ad oggi ancora in sicurezza, e si è in attesa che il CSE dia parere favorevole sul piano di lavoro trasmesso a tempo debito;
- - Documentazione richiesta - Si allega alla presente documentazione fotografica dello stato attuale della messa in sicurezza;
- - Per quanto concerne il piano di emergenza specifico, si ritiene bastevole quello allegato alla documentazione già in possesso del CSE. La nomina del preposto è stata già comunicata a tempo debito al CSE;
- - Disposizioni per l'accesso all'area di cantiere - Sono state adottate tutte le precauzioni indicate dal CSE nell'OdS n. 6, già dalla data del 29.09.2025;

- in data 20.10.2025 con nota prot. n.16917, la Ditta Spinosa richiedeva autorizzazione alla ripresa delle lavorazioni specificando che:

- “... sono stati eseguiti una serie di interventi finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'intera area, nel pieno rispetto delle indicazioni impartite. ...”;

- in data 20.10.2025 con nota prot. n.16923, la Ditta Spinosa riscontrava l'Ordine di Servizio n.09 specificando che:

- “... per quanto concerne la presenza del Geom Capizzi in cantiere ... si evidenzia che il CSE non ha mai dato comunicazione dei collaboratori che intendeva inviare in cantiere...”;
- “... i luoghi di sospensione non sono stati in alcun modo alterati dopo il sopralluogo congiunto...”;
- “L'affermazione di una mancanza di figure atte alla sorveglianza del cantiere non trova alcuna fondatezza.”;

- in data 20.10.2025, come risulta dal Verbale di visita in cantiere del CSE n. 81, il DL/CSE ed il RUP hanno effettuato un ulteriore sopralluogo in cantiere, dal quale è emerso che:

- “Dal giorno della sospensione dei lavori ad oggi, l'Impresa ha reiteratamente violato il provvedimento di sospensione immediata parziale (Ordine di Servizio n.6 del 29/09/2025), proseguendo le attività all'interno dell'area di scavo della vasca di laminazione, nonché in quelle adiacenti, senza alcuna preventiva condivisione con il CSE delle modalità di messa in sicurezza dell'area di scavo, necessarie per garantire il prosieguo in sicurezza delle lavorazioni;
- “Nonostante le chiare disposizioni impartite, l'Impresa ha operato in totale autonomia e in spregio alle prescrizioni del CSE, esponendo i lavoratori a rischi gravi e non controllati. “;
- “Tuttavia, dalla consultazione del giornale dei lavori è emerso che l'Impresa ha già eseguito anche le attività di saldatura durante il periodo di sospensione, disattendendo le prescrizioni del CSE e ignorando il divieto espresso di proseguire le lavorazioni fino alla rimozione delle condizioni di rischio, in un contesto in cui al già elevato rischio da spazio confinato si aggiungeva il pericolo di seppellimento dovuto all'instabilità dei fronti di scavo. Tale

comportamento costituisce una grave violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dal D.Lgs. 81/2008 e rappresenta una condotta inaccettabile sotto il profilo della sicurezza e della disciplina di cantiere.”;

- in data 22.10.2025 con nota prot. n.17062, la Ditta Spinosa riscontrava il Verbale di visita in cantiere del CSE n. 81 precisando che:

- “Le lavorazioni di conclusione della saldatura della vasca di accumulo, se pur erroneamente annotata dal capocantiere in quanto ipotizzate non sono state effettivamente realizzate perché sospese ...”;
- “a seguito della tempestiva messa in sicurezza, documentata con l’invio di documentazione fotografica, l’unico ulteriore intervento è stato quello della stesura del telo in PVC a protezione delle scarpate, in condizioni di massima sicurezza essendo i fronti di scavo posti con natural declivio, ...”;
- “che l’appaltatore ha sempre operato per garantire appieno la sicurezza dei luoghi, attuando nell’immediato quanto richiesto sia dal CSE che dal RUP.”;

- in data 24.10.2025, con nota riservata Prot. 17157, il DL/CSE riepilogava le circostanze che hanno determinato la situazione di rischio e la sussistenza di violazioni e inadempimenti inammissibili, in particolare:

- “Nel sopralluogo del 03/10/2025, tuttavia ho riscontrato che l’Impresa, nonostante le chiare disposizioni impartite, aveva operato in totale autonomia e in spregio alle prescrizioni del CSE, proseguendo i lavori nell’area sospesa, senza ripristinare le condizioni di sicurezza, esponendo i lavoratori a rischi gravi e non controllati... Durante l’ispezione è stato inoltre constatato che non era stata apposta alcuna segnaletica di pericolo né installate delimitazioni fisiche efficaci per impedire l’accesso alle aree interdette... la situazione di pericolo grave ed imminente, dovuta alla instabilità dei fronti di scavo, permaneva e risultava perfino aggravata dall’asportazione del terreno adiacente al fabbricato di collegamento tra la nuova struttura e quella esistente, compromettendone la stabilità. Ciò che risulta ancor più grave è che l’impresa, non percependo la gravità del quadro, nella nota del giorno precedente, aveva addirittura richiesto l’autorizzazione a far accedere la Starplast per completare il montaggio della vasca di laminazione.”;
- “Il 10/10/2025, come si evince dal Verbale di sopralluogo del CSE n.78, si riscontrava con estrema preoccupazione che l’Appaltatore aveva nuovamente ignorato in modo totale, consapevole e inaccettabile tutte le prescrizioni e diffide ricevute. La Spinosa aveva continuato ad operare all’interno dello scavo, rimuovendo il ponteggio, rinterrando parzialmente l’area. In merito ai fronti di scavo, quello lato corridoio risultava parzialmente rinterrato, ma permaneva la possibilità di cedimenti, poiché il rinterro non può garantire una compattazione equivalente a quella del terreno originario. Sul fronte lato stradina sterrata interna persisteva lo stesso rischio di instabilità già segnalato nelle precedenti comunicazioni, mentre sul lato corto verso il Padiglione 2 l’erosione era ulteriormente progredita, generando uno sbalzo di terreno molto pericoloso. In assenza di interventi immediati e adeguati di consolidamento, permaneva un rischio concreto e significativo di ulteriori cedimenti, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza dei lavoratori e per la stabilità delle strutture esistenti. Anche in questa occasione non era presente in cantiere alcun referente della Spinosa, compreso il preposto, addetto al primo soccorso, antincendio e alle emergenze.”;

- “A seguito di ulteriore relazione riservata, il RUP in data 14/10/2025 ha diffidato nuovamente l’impresa ad adempiere al ODS-6 del 29/09/2025.”;
- “In data 15/10/2025 si è verificato un episodio lesivo delle prerogative e delle funzioni del Coordinatore per la Sicurezza, consistente nella richiesta di allontanamento dal cantiere del collaboratore del CSE, avanzata dal Direttore Tecnico della Spinosa.”;
- “L’Appaltatore, inadempiente a tutte le disposizioni e ai verbali del CSE, ha lasciato in maniera inaccettabile uno scavo profondo circa 4 metri, con fronti verticali che, inevitabilmente, a causa delle copiose piogge, ne è stata compromessa la stabilità.”;
- “la stessa ha continuato ad operare nell’area oggetto di sospensione, asportando il terreno franato, riposizionando la vasca al centro dello scavo e installando un ponteggio per l’accesso alle botole di accesso del serbatoio, in totale violazione del divieto di accesso e delle prescrizioni di sicurezza imposte dal CSE.”;
- “Di fatto l’Impresa ha invece continuato ad operare per tutto il periodo di sospensione in maniera del tutto disinteressata rispetto agli ordini, alle disposizioni impartite dal CSE nonché alle diffide del RUP.”;
- “L’Appaltatore ha operato in area formalmente interdetta, senza preventiva condivisione delle misure di sicurezza, esponendo i lavoratori a rischi gravi e non controllati, con condotte gravemente inaccettabili sotto il profilo della sicurezza.”;
- “A rendere ulteriormente grave il quadro, si è ripetutamente riscontrata la sola presenza saltuaria di qualsiasi figura di riferimento della Spinosa in cantiere, ivi compresi il preposto e gli addetti al primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze, in palese violazione delle disposizioni del PSC e del POS della stessa impresa”;

Rilevato che:

- nel periodo in esame, per oltre cinque mesi, si è acclarata una situazione di intollerabile pericolo grave ed attuale per la vita e l’incolumità dei lavoratori e, più in generali, di tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo, hanno avuto accesso al cantiere in oggetto;
- il cantiere è stato insidioso ed insicuro; e ciò, malgrado le numerose prescrizioni e diffide emanate dagli Organi preposti (DL/CSE e RUP) per l’immediato ripristino delle violate condizioni di sicurezza dello stesso;
- la situazione di pericolo per la vita e la salute dei lavoratori è stata tale per cui non è più possibile sopassedere, avuto pure riguardo alla grave e protratta inosservanza dell’appaltatore alle molteplici prescrizioni impartite dal DL/CSE;

Ritenuto che l’accertata grave violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavori di cui al D.Lvo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e delle prescrizioni del DL/CSE e del RUP da parte dell’appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. integri un grave inadempimento contrattuale;

Datto atto che tutta la documentazione citata si trova conservata agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie;

Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Direttore della Struttura Proponente, che lo sottoscrive;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;

Per quanto sopra considerato e ritenuto

DELIBERA

1) Per tutto quanto sopra evidenziato, di risolvere, come in effetti si risolve, il Contratto d'Appalto stipulato in data 28.04.2023 per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. in applicazione:

- dell'art. 40 comma 14 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Sicurezza nei luoghi di lavoro - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto");
- dell'art. 49 comma 2 lettera o) delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio - Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto: Per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore della Sicurezza");

2) di autorizzare il RUP a procedere, nei termini stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti ed all'inventario dei materiali e mezzi d'opera che eventualmente devono essere presi in consegna;

3) di procedere, ad avvenuta redazione dello stato di consistenza, al recupero dell'anticipazione versata per la residua parte non dovuta per lavori non effettuati;

4) di procedere ad escutere, ai sensi dell'art. 103, comma 4 D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva, a titolo di ristoro dei danni conseguenti ai gravi ritardi contrattuali dell'Appaltatore, consistenti nel disservizio provocato dall'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto, nelle spese relative alla nuova procedura di gara e in maggiori oneri per l'esecuzione lavori, nonché a titolo di eventuali penali;

5) di procedere agli adempimenti conseguenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016;

6) di effettuare le adeguate comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 83 comma 10 del D.lgs. 50/2016;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;

8) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";

9) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95), stante l'urgenza di dare corso ai successivi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 497 del 24/10/2025

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

27/10/2025

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)